

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 2395-A)

RELAZIONE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

(RELATORE SALARI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Tesoro

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 LUGLIO 1967

Comunicata alla Presidenza il 27 ottobre 1967

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per il 1966

ONOREVOLI SENATORI. — Anche la discussione del consuntivo potrebbe costituire uno strumento per approfondire la conoscenza della situazione economico-finanziaria del Paese.

Ma a tale scopo occorrerebbe renderne più organicamente connesso l'esame con quello del preventivo ed inserirli ambedue in una più vasta panoramica che dominasse la complessa realtà in tutte le sue articolazioni. Nè invero documenti idonei allo scopo, sia pure di non unica provenienza, fanno difetto.

Il Parlamento si è preoccupato via via di addossare al Governo compiti informativi ad integrazione di quelli di natura primaria rappresentati dal bilancio preventivo e consuntivo.

La legge 21 agosto 1949, n. 639, impone infatti al Governo di accompagnare detti documenti con una Relazione generale sulla situazione economica del Paese, con l'evidente scopo di inquadrare il bilancio dello Stato in una analisi di tutto il sistema, di segnare le tappe raggiunte e quelle ancora lontane. Essendo la presentazione di tale relazione stata prescritta entro il mese di marzo di ogni anno, con la riforma della legge sul bilancio, viene a mancare quella necessaria sincronizzazione che è stata però trasferita alla Relazione previsionale e programmatica che i Ministri del bilancio e del tesoro debbono presentare al Parlamento entro il 30 settembre di ogni anno a norma dell'articolo 4 della legge 1° marzo 1964, n. 62 (legge di riforma del bilancio).

È tale documento che costituisce il punto di riferimento della discussione parlamentare, sia sul bilancio preventivo sia sul consuntivo per i dati che fornisce sulla situazione attuale e sugli obiettivi che si vogliono raggiungere e sulla politica che a tale fine si intende seguire.

Tenuto poi conto della distribuzione territoriale del reddito e del lavoro e della politica a favore del Meridione e delle zone depresse del Centro-nord, non si può dimenticare che il Presidente del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno deve presentare

ogni anno al Parlamento una relazione sulla attività di coordinamento degli investimenti effettuati dalla Amministrazione ordinaria, dalle Aziende a partecipazione statale e dalla Cassa per il Mezzogiorno nelle zone di competenza.

In base alle leggi di proroga di tale legislazione (leggi 26 giugno 1965, n. 717 e 22 luglio 1966, n. 614) la relazione originaria si è sdoppiata e mentre la prima parte deve essere ancora presentata entro trenta giorni da quella sulla situazione economica del Paese, la seconda ha per termine il 30 ottobre di ogni anno.

Tali documenti debbono rispettivamente assolvere, specificatamente per i territori del Mezzogiorno e per quelli depressi del Centro-Nord, le funzioni consuntive, previsionali e programmatiche. Considerando inoltre che specie in detti territori determinante è l'intervento pubblico nel settore economico, non sfugge la importanza che assume ai fini di una visione globale della economia nazionale la Relazione programmatica delle partecipazioni statali.

La legge 22 dicembre 1956, n. 1589, prescrive infatti di allegare allo stato di previsione di detto Ministero l'ultimo bilancio consuntivo e una relazione programmatica per ciascun ente di gestione.

Ma — e non potrebbe essere diversamente — su tutti questi ed altri utilissimi documenti (tra cui la Relazione del Governatore della Banca d'Italia, quella sull'attività dell'Enel, eccetera), per la sua natura giuridico-costituzionale e politica, primeggia il rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato.

L'esame dello stesso dà la possibilità al Parlamento di controllare se e come è stato perseguito l'indirizzo politico connesso con il bilancio preventivo a suo tempo approvato, se, ed entro quali limiti, sono stati raggiunti gli obiettivi fissati e se sono state o meno rispettate le discipline di ordine amministrativo e finanziario.

Esso costituisce così il perfezionamento della sfera di controllo sulla gestione della cosa pubblica il cui primo atto è rappresen-

tato dall'approvazione del bilancio preventivo.

Infine dovrebbe offrire, sempre al Parlamento, sicuri orientamenti per l'esame del bilancio preventivo dell'anno successivo, ponendosi così la discussione dei due documenti su di un indispensabile piano di organicità e contemporaneità.

Non si può infatti intraprendere una nuova fase nella gestione della cosa pubblica senza la piena consapevolezza di come si è conclusa la precedente e attraverso quali esperienze, positive e negative.

L'articolo 77 della legge di contabilità — modificato dalla legge 9 dicembre 1928, n. 2783 — dispone che, al termine dell'anno finanziario, ciascun Ministero, per cura del Capo della Ragioneria, compila il conto consuntivo del bilancio ed il conto patrimoniale relativo alla propria Amministrazione.

Detti conti parziali debbono quindi essere trasmessi dai singoli Ministeri — entro il 31 maggio — alla Ragioneria generale dello Stato che è organo del Ministero del tesoro.

Il Ministero del tesoro, per cura del Ragioniere generale dello Stato, entro il 30 giugno, deve trasmettere alla Corte dei conti, per la parificazione, il rendiconto generale dell'anno scaduto, in tre esemplari, il conto del bilancio e, in un solo esemplare, il conto del patrimonio.

La deliberazione di parificazione, da adottarsi entro il 25 luglio a sezioni riunite, con la partecipazione del Procuratore generale, deve essere trasmessa al Ministero del tesoro, affinché questo possa provvedere alla presentazione al Parlamento del Rendiconto e del disegno di legge di approvazione del medesimo, entro la fine dello stesso mese di luglio.

Il rigore con cui è stata disciplinata la procedura di queste formalità sta a confermare come si sia in presenza di una attività che assume la più grande importanza nella vita dello Stato.

* * *

Come si è corrisposto finora da parte degli organi responsabili a tale fondamentale dovere? Da un prospetto contenuto nel volume

« Il Bilancio » del professor Salvatore Buscema risulta che:

1) nel periodo che va dal 1871 al 1884, caratterizzato dalla coincidenza dell'esercizio finanziario con l'anno solare, vi è stata la progressiva tendenza alla osservanza dei termini di parificazione e di presentazione al Parlamento dei Rendiconti, anche se l'approvazione parlamentare non sempre è stata sollecitata;

2) dal 1884-85 al 1911-12 vi è stata una costante osservanza nelle prime operazioni ed un più sollecito adeguamento da parte del Parlamento;

3) dal 1912-13 al 1923-24 — pur essendovi stata la quasi costante osservanza sempre per la parte di competenza della Corte dei conti — l'approvazione del Parlamento è avvenuta con legge unica (24 dicembre 1925, n. 2317);

4) dal 1924-25 al 1940-41, si è verificata una quasi completa regolarità;

5) il periodo collegato alla seconda guerra mondiale — di ben diversa natura del primo — ha visto prolungarsi per lunghi anni il fenomeno della totale inosservanza dei termini in questione.

E ciò per ragioni connesse agli sconvolgimenti apportati dalla guerra in tutto il Paese ed all'accumularsi di problemi di ogni genere nelle sedi governative e parlamentari.

A tale vuoto si è posto parzialmente termine con la discussione presso questa Assemblea dei Rendiconti e delle Relazioni della Corte dei conti sino al 1955-56. I Rendiconti e le Relazioni del 1956-57, 1957-58 e 1958-59 sono stati discussi presso la vostra 5^a Commissione. Quelli dal 1959-60 sino al 1964 giacciono presso la Camera dei deputati.

A questo punto è doveroso dare atto al Governo che con l'entrata in vigore della nuova legge sul bilancio — vale a dire con il 1965 — ha dato inizio ad una nuova fase di piena rispondenza alla disciplina legislativa. Si ritiene di dover sottolineare questo indirizzo, confermato anche per il 1966, che denota la ferma volontà del Governo di ade-

guarsi al pieno rispetto della legge di contabilità.

* * *

Il contenuto del giudizio di parificazione è minutamente previsto dalla legge che stabilisce: « La Corte verifica il rendiconto generale dello Stato e ne confronta i risultati tanto per le entrate quanto per le spese ponendoli a riscontro con le leggi del bilancio. A tale effetto verifica se le entrate rimosse e versate ed i resti da riscontrare e da versare risultanti dal rendiconto, siano conformi ai dati esposti nei conti periodici e nei riassunti generali trasmessi alla Corte dai singoli Ministeri, se le spese ordinate e pagate durante l'esercizio concordino con le scritture tenute e controllate dalla Corte ed accerta i residui passivi in base alle dimostrazioni allegate ai decreti ministeriali di impegno ed alle proprie scritture. Con eguali accertamenti verifica i rendiconti *allegati* al rendiconto generale delle Aziende ed amministrazioni statali con ordinamento autonomo rispetto al suo riscontro... ».

Giudizio di parificazione e relazione debbono ritenersi un tutto inscindibile e la seconda quasi una motivazione del primo. Molte sono le questioni connesse a tale solenne atto che la Corte emette quale organo ausiliario del Parlamento (articolo 100 della Costituzione) e a norma dell'articolo 40 del testo unico del 1934 a Sezioni riunite, con le formalità della giurisdizione contenziosa nonché con la partecipazione del Procuratore generale. Una delle più importanti è da ritenersi quella sulla natura (giurisdizionale o meno) dell'attività di parificazione.

Trattasi come si vede di questioni di alto interesse giuridico che, per i problemi che investono, non possono non colorarsi però politicamente o non avere comunque profonde ripercussioni in campo politico.

La Corte dei conti, dal 1963 ad oggi, ha ritenuto che il giudizio di parificazione costituisca una attività pienamente giurisdizionale, sia nell'aspetto formale che sostanziale, e all'ultimo di tali atti (quello del 25 luglio 1967 ora in esame) ha anche fornito la corrispondente forma esteriore.

L'atto è stato infatti emesso « in nome del popolo italiano », è stato chiamato *decisio-*

ne e non più deliberazione e la materia è stata disposta e trattata secondo gli schemi e con la terminologia tradizionale delle sentenze.

A tale indirizzo sempre più marcatamente « giurisdizionalista » ed oggi solennemente tale anche nei suoi paludamenti ha fatto eco, d'altra parte, la Corte costituzionale che dallo stesso anno 1963 e con sempre maggiore ricchezza di motivazioni ha condiviso l'opinione della Corte dei conti.

Nella sentenza n. 121 del 13 dicembre 1966, si afferma: « Con la sentenza n. 165 del 13 dicembre 1963 questa Corte ebbe già a ritenere ammissibile e decise nel merito, una questione di legittimità costituzionale proposta dalla Corte dei conti nel corso di un giudizio di parificazione. Invitata ora espressamente a pronunciarsi sul punto essa non ritiene di modificare il proprio orientamento.

Dopo aver ampiamente motivato la natura giurisdizionale dell'atto di parificazione, così conclude:

« Tali essendo la funzione e i caratteri della pronuncia della Corte dei conti e la procedura non ritiene questa Corte di poter escludere nel giudizio in esame la presenza delle condizioni ipotizzate dall'articolo 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 per la proposizione davanti ad essa di questioni di legittimità costituzionale... ».

In proposito, questa Corte ritiene di dover ricordare l'affermazione enunciata nella sentenza n. 129 del 1957 che « il preminente interesse pubblico della certezza del diritto (che i dubbi di costituzionalità insidierebbero), insieme con l'altro dell'osservanza della Costituzione, vieta che dalla distinzione tra le varie categorie di giudizi e processi (categorie del resto dai confini sovente incerti e contrastati) si traggano conseguenze così gravi, quale l'esclusione della proponibilità di questioni di legittimità costituzionale ».

In sostanza dunque — secondo la Corte costituzionale — questioni di costituzionalità delle leggi potrebbero essere sollevate in sede anche non giurisdizionale ogni qual volta le esigenze della certezza del diritto e del rispetto della Costituzione siano in

LEGISLATURA IV - 1963-67 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

pericolo, tutti gli altri problemi della collettività dovendosi ritenere a ciò sempre e dovunque subordinati.

E così, sempre sugli stessi binari, le Sezioni riunite della Corte dei conti nelle udienze del 25 e 27 marzo 1966, in sede di parificazione del rendiconto generale dello Stato per il 1961-1962, prendendo atto della ormai riconosciuta rilevanza delle questioni di costituzionalità in sede di parificazione, hanno auspicato che nuovi orientamenti non tardino a profilarsi i quali legittimino la Corte dei conti a sollevare questioni del genere *anche nell'esercizio della sua funzione di controllo*, ad evitare che la stessa continui a soggiacere a limiti che ne vanifichino il carattere tipicamente neutrale.

Nuove, ampie finestre potrebbero così aprirsi su orizzonti sinora ignoti alla attenzione dei giuristi e dei politici, e che lo zelo della Corte dei conti viene a dischiudere. In merito, il Senato non può che manifestare la propria soddisfazione per la faticosa e diligente opera intrapresa da detto consesso allo scopo di assicurare al Parlamento tutti gli elementi per poter svolgere con piena consapevolezza la sua attività di controllo sull'operato dell'Esecutivo, ma auspica che tutto ciò si svolga in una atmosfera di estrema chiarezza sui limiti delle attribuzioni e delle competenze che ai singoli organi la Costituzione devolve.

Disattese così tutte le obiezioni che da varie parti si opponevano e si oppongono alla proponibilità di giudizi sulla costituzionalità di leggi in sede di parificazione, la Corte dei conti ha ritenuto che tali giudizi possono « riguardare tutte le norme di legge direttamente o indirettamente rilevanti in tale sede, sia in ordine alla legislazione formale di bilancio sia, infine, a qualsiasi altra disposizione legislativa che, sia pure estranea alle discipline di bilancio e di spesa risulti comunque in rapporto con la gestione dell'entrata e della spesa pubblica, così da provocare riflessi negativi sulle risultanze dei rendiconti ».

In tale vasto campo, ritenuto di sua pertinenza, la Corte dei conti ha finora posto la sua attenzione sulla costituzionalità della legislazione di bilancio, sia nel suo aspetto

formale sia in quello sostanziale e, specie in rapporto alla portata dell'articolo 81, sul principio dell'annualità del bilancio, su quello della natura formale di tale legislazione.

Ed ha ravvisato difetti costituzionali di tale evidenza da non lasciare alcun dubbio sulla violazione del ricordato articolo 81 nelle seguenti leggi (ed ha sospeso al giudizio sulle risultanze delle gestioni dei capitoli di bilancio che alle stesse si richiamano).

TESORO

- | | | |
|--|------|------|
| 1) legge 3 marzo 1949, n. 52 (articolo 12 e 13, primo comma). Rendita ad invalidi e superstiti per infortuni determinati da rischi di guerra | Cap. | 2779 |
| 2) legge 14 febbraio 1963, n. 60 (articolo 10, lettere a) e d) del primo comma). GESCAL | » | 5041 |
| 3) legge 18 luglio 1959, n. 555 (articolo 10). Provvedimenti per il Mezzogiorno | » | 5146 |

LAVORI PUBBLICI

- | | | |
|--|---|------|
| 4) legge 23 dicembre 1962, numero 1844 (articolo 4). Risanamento di Bari | » | 536 |
| 5) legge 27 ottobre 1951, numero 1402 (articolo 2, ultimo comma). Piani di Ricostruzione | » | 5502 |

MARINA MERCANTILE

- | | | |
|---|---|------|
| 6) legge 14 novembre 1961, numero 1268 (articolo 5, secondo comma). Contributo all'Ente autonomo Porto di Palermo | » | 1163 |
| 7) legge 9 febbraio 1963, n. 223 (articolo 5, secondo comma). Consorzio Porto di Civitavecchia | » | 1164 |
| 8) legge 3 gennaio 1960, n. 15 (articoli 1 e 5). Carta geografica d'Italia | » | 1142 |

Il Procuratore generale, nella sua requisitoria alla udienza del 25 luglio 1967 ha affermato: « È peraltro intendimento della

Corte di persistere nella intrapresa indagine approfondendola: mentre sembra opportuno che sul dilagare dei fenomeni elusivi delle norme costituzionali sul bilancio sia nuovamente richiamata l'attenzione del Parlamento ».

Nella ordinanza con cui, nella stessa udienza del 25 luglio, è stato sospeso il giudizio sui descritti capitoli e si sono trasmessi gli atti alla Corte costituzionale per la risoluzione delle questioni di legittimità costituzionale si legge: « Considerano preliminarmente le Sezioni che la tendenza ad eludere il sistema dell'articolo 81 della Costituzione si va accentuando e la ricerca dei relativi espedienti perfezionando al segno da ingenerare il ragionevole timore che questi ultimi possano, a loro volta, creare un contrapposto autonomo sistema il cui operar di fatto nell'ordinamento giuridico si presenta tutt'altro che scevro di pericoli — non eliminabili al certo, come l'esperienza dimostra, col ricorso ai rimedi che tale ordinamento offre — pericoli la cui gravità con l'accentuarsi della tendenza e con l'affermarsi della sistematica elusiva, potrebbe destare preoccupazioni — che già in atto non mancano — maggiori di quelle che non desterebbero l'affievolimento e, per assurda ipotesi, addirittura la scomparsa dalla Carta costituzionale di un sistema quale quello dell'articolo 81 che pur non senza difficoltà e contrasti, ha assolto ed assolve una funzione di cui non poco si è sin qui giovato e non mancherà di giovare l'armonico ordinato processo di sviluppo del Paese ».

Tale motivazione ed i conformi richiami del Procuratore generale non credo possano cadere nel silenzio di questa Assemblea che mentre da un lato non può non apprezzare altamente la preziosa ed insostituibile opera di controllo, di consiglio e di stimolo della Corte dei conti, dovrebbe però dall'altro sia pure con rispetto, ma con decisione, respingere come ingiusta nella sostanza ed offensiva anche nella forma la qualifica di protagonista di un ruolo che sarebbe sempre più orientato alla ricerca di espedienti per eludere le norme costituzionali in materia di bilancio. Altri problemi che sorgono da questi ormai chiari indirizzi del-

la Corte dei conti e della Corte Costituzionale — come è noto affermatisi anche nei confronti dei Consigli di Prefettura e delle Giunte provinciali amministrative — non riguardano solo e principalmente la competenza della vostra Commissione per cui sembra opportuno non trattenersi ulteriormente in un campo pur così stimolante, ritenendo sufficiente l'averlo additato all'attenzione di chi ha il dovere di seguire la vita del Paese in tutte le sue varie e complesse manifestazioni.

* * *

Sotto altro profilo, nel giudizio di parificazione in corso, la Corte dei conti si è diffusa più ampiamente sui diversi settori collegati con la finanza statale.

E ciò ai fini di avviare quel potere di coordinamento che, a norma dell'articolo 119 della Costituzione compete al Parlamento anche se ancora non si è pervenuti all'attuazione dell'ordinamento regionale.

Il problema è infatti già vastissimo anche senza le Regioni, data la enorme proliferazione di Enti pubblici in tutti i settori e la mancanza di una chiara, organica disciplina anche dal punto di vista — che a noi qui interessa — dei controlli.

Tra i principali di tali problemi è quello della armonizzazione delle finalità della legge 24 marzo 1958, n. 259, e della legge di riforma del bilancio del 2 febbraio 1964, numero 62, e di altre particolari disposizioni sul controllo degli Enti pubblici in genere.

Come è noto, l'articolo 100 della Costituzione, che attribuisce alla Corte dei conti la partecipazione al controllo degli Enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria, ha avuto attuazione con la legge 21 marzo 1958, n. 259 che determina i requisiti degli Enti da comprendere in tale categoria e demanda al Presidente della Repubblica la individuazione nominativa degli stessi, il cui elenco deve essere allegato al Rendiconto generale dello Stato.

A sua volta, l'articolo 2 della legge di riforma del bilancio stabilisce che agli stati di previsione della spesa dei singoli Ministeri sono annessi, secondo le rispettive com-

petenze, i conti consuntivi degli Enti per i quali la presentazione al Parlamento è prevista per legge.

L'articolo 6 di detta legge delega poi il Governo a compilare l'elenco degli Enti di cui sopra precisando che deve trattarsi di Enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria, soggetti alle norme di cui alla legge 21 marzo 1958, n. 259, e aventi dimensioni e compiti di particolare rilevanza economica e sociale.

In applicazione di tale norma sono stati individuati 68 Enti, con l'obbligo della presentazione del consuntivo in *annesso* al preventivo dello Stato.

Quali i rapporti tra tali disposizioni? Quali gli scopi della comunicazione al Parlamento dei consuntivi dei principali Enti in *annesso* ai preventivi dello Stato?

Sono quesiti sui quali da tempo si discute e che attendono una adeguata risposta.

* * *

Altro è quello dell'opportunità, se non della modificazione, almeno di una riduzione ad una certa uniformità degli strumenti con cui il Parlamento viene informato sui controlli in questione, che sono ora dati dalle Relazioni della Corte dei conti, ora da consuntivi allegati, ora annessi al preventivo dei Ministeri di vigilanza, ora semplicemente comunicati. Attualmente gli allegati sono 13, gli annessi 64, i documenti semplicemente comunicati 3. Si è in presenza di una vasta gamma in cui corre il rischio di dissolversi il principio dell'unità del bilancio, essendo quasi scomparsi o comunque ridotti al minimo i legami con il bilancio statale.

E ciò senza tener conto del fatto che grande confusione regna nel definire gli stessi significati giuridici di «allegato» o «annesso». Dal punto di vista sostanziale è da apprestare uno strumento che offra una visione organica della finanza degli Enti pubblici, locali, istituzionali, parastatali, eccetera, in modo che il Parlamento sia in grado di costituire veramente il termometro della situazione del Paese.

Gli aspetti di natura giuridico-costituzionale e quindi anche politici nell'esame di questo Rendiconto del 1966 assumono così un carattere prevalente sugli altri. Del re-

sto, lo stesso Procuratore generale presso la Corte dei conti nella sua requisitoria afferma che « nel corso del 1966 il comportamento della pubblica amministrazione non sembra avere dato luogo a rilievi di particolare importanza. Vi è da osservare solo il persistere, per certi settori, di taluni illegali orientamenti che vengono rilevati da tempo e ripetutamente, senza risultato ».

Tali rilievi — sempre secondo il Procuratore generale — riguardano: il continuo ricorso per studi e ricerche ad esperti non appartenenti alla organizzazione statale; il conferimento di incarichi, missioni, concessioni di compensi al personale che creano dannose sperequazioni e deroghe ai principi del conglobamento; mancanza di regolamentazione di personale e servizi, mancata attuazione dell'articolo 95 della Costituzione (Presidenza del Consiglio); Ministero commercio estero; Marina mercantile; Corpo forestale dello Stato; Azienda foreste demaniali che, organo dello Stato e persona giuridica pubblica, non ha personale proprio e si avvale di quello della Direzione generale economia montana e foreste; sistemi di affidamento dei lavori da parte della pubblica Amministrazione in cui si sarebbe quasi abbandonato completamente il sistema dell'asta pubblica per cui lo stesso Procuratore generale arriva a concludere la necessità di studiare e predisporre altri e più idonei sistemi.

Sulla gestione della entrata e della spesa il Procuratore generale lamenta la tendenza al progressivo espandersi delle gestioni fuori bilancio ed auspica il coordinamento tra le finanze degli Enti territoriali, istituzionali e dello Stato, insieme al pieno riconoscimento della giurisdizione della Corte in ordine alle responsabilità degli amministratori degli Enti pubblici istituzionali. Tali rilievi sono stati condivisi poi dalla Corte stessa che, pur addentrandosi in un esame quanto mai particolareggiato del Rendiconto, non formula che osservazioni di modesta entità e precisamente:

la non sempre applicata ripartizione della spesa « in capitoli » secondo il rispettivo oggetto;

mancata indicazione delle norme sostanziali legittimanti i singoli stanziamenti (ad

eliminare le incertezze derivanti da queste lacune si suggerisce di adottare come allegato « un nomenclatore del Bilancio » che ne sviluppi le voci).

mancata distinzione delle entrate e delle spese (specie per queste ultime) sotto il profilo della durata, resa più necessaria dalla abolizione della distinzione tra « ordinarie e straordinarie »;

inutilità e dannosità — sotto il profilo della spesa — di dover allegare i conti dei residui distinti per Ministeri al 31 dicembre dell'esercizio precedente a quello in corso, al Rendiconto e al preventivo;

necessità di evitare l'istituto dell'esercizio provvisorio per eliminare le ripercussioni negative sulla normale attività della pubblica Amministrazione, specie sulla consistenza dei residui;

necessità di riconsiderare l'uso dell'articolo 41 della legge di contabilità generale che rispondendo in origine ad esigenze fisiologiche del sistema, avrebbe avuto nel periodo posteriore alla Costituzione applicazioni patologiche;

irregolarità delle norme autorizzative di erogazioni di spese che rimettono peraltro la determinazione quantitativa alla legge annuale di bilancio.

Di altre osservazioni, sulla copertura del *deficit* delle Aziende autonome, sugli oneri latenti, sulla garanzia ai crediti per l'esportazione, sulle variazioni di bilancio ritengo si parli più appropriatamente in sede di bilancio preventivo e, comunque, si tratta di osservazioni che si ripetono di anno in anno e delle quali è motivo di parlare anche in altre occasioni.

I pareri delle Commissioni contengono una chiara rassegna delle questioni sollevate dalla Corte dei conti sui bilanci dei singoli Ministeri e si ritiene superfluo illustrare qui i risultati contabili del rendiconto allegato al disegno di legge sottoposto alla vostra approvazione.

* * *

Una ulteriore prova di benevolenza dovrò invece chiedere tornando a richiamare la vostra attenzione sugli specifici aspetti

giuridico-costituzionali e politici insiti nella decisione della Corte dei conti.

In sostanza considera detta decisione tre casi e cioè:

dichiara non essere allo stato luogo a giudizio di parificazione per il conto consuntivo dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo;

sospende il giudizio sulle risultanze della gestione dei capitoli, già indicati, in attesa della decisione della Corte costituzionale;

dichiara regolare il rendiconto generale dello Stato 1966 ed i conti ad esso allegati, salvo per alcuni capitoli compresi nei bilanci dell'ANAS, dei Monopoli di Stato e dell'Istituto agronomico per l'Oltremare.

In quanto al primo, si può osservare che il rilievo della Corte dei conti trae origine da una divergenza sulla interpretazione dell'articolo 7 della legge 13 maggio 1966, numero 302. Mentre infatti tale consesso ritiene che in base a detta norma il preventivo e il consuntivo dell'AIMA debbono essere presentati in allegato, rispettivamente al bilancio di previsione ed al rendiconto generale, d'altra parte si sostiene che una più corretta interpretazione della ricordata norma conduce a conclusioni opposte, specie tenendo conto del fatto che fu proprio in sede di approvazione della legge istitutiva dell'AIMA che fu respinto un emendamento che espressamente prevedeva l'approvazione parlamentare del bilancio di quella Azienda.

Il Parlamento non potrà quindi esigere oggi quello che in precedenza volutamente ed esplicitamente dichiarò di non volere.

In quanto alla rilevata irregolarità nella gestione di taluni capitoli (Tesoro e Istituto agronomico) tratterebbesi di irregolarità puramente contabili e di natura infinitesimale per il secondo (lire 33.000 all'articolo 133 e lire 3.285 all'articolo 173!) per i quali, del resto, la stessa Corte ha riconosciuto l'aspetto del tutto formale e pone in evidenza che è stata richiesta per gli stessi « sanatoria » con specifici strumenti negli articoli 10 e 24 del disegno di legge di approvazione del consuntivo.

LEGISLATURA IV - 1963-67 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Più complessa è la situazione in merito ai rilievi sui bilanci: a) dei Monopoli di Stato; b) del Ministero dei lavori pubblici e ANAS.

Sul punto a) — già proposto anche nella relazione al bilancio del 1965 — si deve notare che le anticipazioni da parte della Cassa depositi e prestiti non sono state effettuate, perchè non è ancora approvato il rendiconto generale del 1963-64, in cui con l'articolo 11 del disegno di legge di approvazione si prevedeva appunto una anticipazione da parte della Cassa depositi e prestiti della somma di lire 4.528.901.278 a copertura del disavanzo di gestione di tale esercizio.

I rilievi ai bilanci dei Lavori pubblici e dell'ANAS traggono, come è noto, origine dalla dichiarazione d'incostituzionalità degli articoli 1 e 4 della legge 13 agosto 1959, n. 904 (relativa alla costruzione di strade), contenuta nella sentenza della Corte costituzionale n. 1 del 10 gennaio 1966 che fa venir meno l'indispensabile dato di riferimento « legge di bilancio », con cui operare il raffronto prescritto rispettivamente per i capitoli 5611 del conto consuntivo del Ministero dei lavori pubblici e 528 dell'entrata e 511 della spesa dell'ANAS dei suddetti bilanci.

In merito, si può però obiettare che la eliminazione di detti capitoli non ha avuto luogo per l'avanzato stato di approvazione da parte del Parlamento del bilancio di previsione 1966, che ciò non ha dato luogo, comunque, ad alcun atto di gestione, per cui si tratta di irregolarità puramente formale e che, infine, i rapporti derivanti dalla citata dichiarazione d'incostituzionalità sono sanati con legge 4 febbraio 1967, n. 25, che ha vigore dall'esercizio 1966.

Come è stato già ampiamente anticipato in altri punti di questa relazione, il caso che suscita numerosi e complessi problemi è il secondo, che introduce, tra l'altro, nel giudizio di parificazione un istituto nuovo quale è quello della sospensione del giudizio stesso per la parte attinente alla gestione di alcuni capitoli.

In questa sede, preso atto che la Corte dei conti ha ritenuto che l'attività di parificazione sia di natura giurisdizionale e, come tale, idonea a recepire eccezioni sulla co-

stituzionalità delle leggi sostanziali che sono a base dei singoli capitoli, che tali eccezioni — sempre a parere dello stesso consesso — debbono ritenersi rilevanti ai fini del giudizio di parificazione, si ritiene di non dover cedere alla facile tentazione di lunghe dissertazioni sulla giustezza o meno di opinioni espresse in così alta sede e certamente animate dalla convinzione di perseguire così il bene della collettività in una con il proprio dovere.

Deciderà prima la Corte costituzionale e sarà il Parlamento poi sempre arbitro di intervenire in una materia, che si profila così fertile di questioni di profondo interesse, a definire legislativamente ciò che in sede di interpretazione delle leggi vigenti dovesse apparire confuso e quindi dannoso al delicato equilibrio in cui debbono vivere e muoversi i diversi organi previsti dalla Costituzione.

La 5ª Commissione, pur non avendo trascurato tali aspetti, ha reputato di più immediato interesse i problemi dalla cui soluzione dipende il voto che si è chiamati a dare e cioè:

1) *sulle conseguenze della sospensione del giudizio di parificazione.*

In merito, preliminarmente, si è chiesto tra l'altro dai senatori di parte comunista (Fortunati, Bertoli, Maccarrone, Pesenti) se la presentazione del Rendiconto da parte del Governo non abbia costituito un implicito giudizio d'irrilevanza del provvedimento della Corte dei conti sia in rapporto al Rendiconto nel suo insieme sia, in specie, in rapporto ai capitoli la cui legittimità si è rimessa al giudizio della Corte costituzionale. Sembra potersi tranquillamente rispondere — pur non nascondendosi la delicatezza delle questioni suscitate dai fatti in esame — che il Governo, con la presentazione del Rendiconto ha adempiuto puramente e semplicemente a un dovere imposto dalla legge di contabilità generale (articolo 34, modificato dall'articolo 1 della legge 1º marzo 1964, n. 62); ad esso corrisponde un diritto-dovere del Parlamento.

A tale atto, collegato del resto a tutto il meccanismo del controllo anche preventivo della gestione delle entrate e delle spese, non

si può nè si deve attribuire significato e portata diversi da quelli che la legge gli attribuisce.

Scendendo ancora di più nei particolari, dalla stessa parte si è chiesto quale rapporto viene ad intercorrere tra il giudizio della Corte dei conti e il voto del Parlamento e se — per precisare ancora di più — il giudizio di sospensione della Corte esige una analoga posizione di attesa da parte del Parlamento.

I senatori della maggioranza della Commissione (Salerni, Lo Giudice, De Luca, Martinelli) ed anche il Presidente Bertone hanno opposto che nessuna interdipendenza può stabilirsi nel procedere dei due organi in quanto del tutto autonomi e di diversa natura, e diversa finalità e portata avendo i rispettivi giudizi.

Nè è superfluo aggiungere che in concreto nessuna influenza potrebbe avere nel presente l'accoglimento delle eccezioni sollevate dalla Corte dei conti da parte della Corte costituzionale, le cui sentenze, avendo efficacia *ex nunc*, non possono riguardare i rapporti giuridici sorti e perfezionati nel passato.

A maggioranza quindi si è ritenuto che la mancata parificazione non può troncare l'iter previsto dalla legge per la presentazione e l'esame del rendiconto generale dello Stato sul quale il Parlamento, in completa autonomia dal giudizio della Corte dei conti, deve esprimere un suo voto, *globale e politico*, positivo o negativo.

2) *sui problemi derivanti dalla natura giurisdizionale che la Corte dei conti ha attribuito al giudizio di parificazione e sulla estensione di tale giudizio anche alle norme sostanziali di autorizzazione di spesa poste a base dei singoli capitoli.*

Come già accennato, la Commissione, dopo ampia discussione, ha ritenuto che i problemi suddetti siano molteplici e complessi come tutti quelli che riguardano la competenza degli organi costituzionali o di rilevanza costituzionale e, soprattutto, i rapporti tra gli stessi e che, in conseguenza, non possano essere affrontati che dopo matura e ponderata riflessione in una visione glo-

bale della vita dello Stato e della efficienza della pubblica Amministrazione, che esorbitano, quindi, dalle attribuzioni della sola 5^a Commissione.

Senza considerare infine che, richiamando a quanto già in precedenza anticipato, la pendenza di un giudizio avanti alla Corte costituzionale consiglia di attendere la pronuncia di tale supremo consesso.

Ampio rilievo è stato dato in Commissione alle seguenti osservazioni della Corte dei conti sulla gestione del bilancio:

1) revisione dell'articolo 1 della legge 1° marzo 1964, n. 62;

2) revisione, nel quadro di una definitiva sistemazione della finanza regionale, dell'autorizzazione in sede di bilancio all'accertamento, riscossione e versamento delle entrate, che ora comprende anche le quote di tributo devolute alle Regioni o dalle medesime direttamente riscosse.

Per ambedue i casi si è ritenuto opportuno un approfondimento delle questioni, pur sempre *de lege ferenda*;

3) ricorso da parte del Governo all'articolo 41 della legge di contabilità generale che, secondo la Corte dei conti, in questi ultimi anni, sia pure in misura decrescente, avrebbe tuttavia raggiunto dimensioni patologiche e tali da configurare possibili espedienti con cui mascherare l'entità del disavanzo.

A tale proposito non si può non rilevare che, pur riconoscendo valida l'esortazione della Corte dei conti a compiere ogni sforzo per una maggiore corrispondenza possibile fra le previsioni e le reali necessità della gestione, l'incessante variare e fluire delle necessità dell'Amministrazione — che non possono, se non con certi margini di scorrimento, essere, con oltre un anno di anticipo, fissate nel bilancio — impongono necessariamente il ricorso agli strumenti previsti da detta norma. In ogni caso — secondo il senatore Martinelli — si deve respingere la tesi adombrata dalla Corte sui fini che il Governo perseguirebbe con l'uso — anzi l'abuso — delle facoltà concesse da tale disposizione;

4) norme sulla determinazione quantitativa di singole spese e riduzione di spese

a carico dell'esercizio. La Corte osserva che nella legge di bilancio sono autorizzate numerose spese previste da norme sostanziali ma la cui determinazione quantitativa è dalla stessa rimessa alla legge annuale di bilancio, in violazione così del comma 3 e 4 dell'articolo 81 della Costituzione. Nessuna osservazione, invece, sulla facoltà che il Governo esercita di ridurre la misura di alcuni stanziamenti.

In linea di massima (Bonacina, Artom, Fortunati) si è riconosciuta legittima sia la quantificazione annuale delle spese, sia la riduzione di alcune di esse in un esercizio e il conseguente loro recupero in esercizi successivi, per quanto il senatore Fortunati abbia invocato la stessa facoltà per il Governo di poter aumentare determinate spese (ma in senso contrario si è espresso il senatore Pecoraro) con l'obbligo, in tutti i casi, per motivi di chiarezza, di distinguere nel bilancio le norme sostanziali da quelle formali, in maniera da renderne evidente e sicura la comprensione (a questa richiesta si è associato anche il senatore Lo Giudice);

5) copertura dei disavanzi delle aziende autonome.

La Commissione concorda nel ritenere che i rilievi della Corte dei conti — come ha osservato il senatore Martinelli — non riguardano la legittimità formale, che è ineccepibile, ma scelte di politica economica che sono di esclusiva competenza del Parlamento e del Governo.

6) variazioni di bilancio.

Sulle osservazioni riguardanti i prelievi dei fondi di riserva si può rilevare che gli stessi sono stati disposti nel pieno rispetto dell'articolo 136 del Regolamento di contabilità e con provvedimenti registrati dalla Corte stessa.

Su quelle relative, invece, a variazioni in base a leggi presentate ad esercizio già chiuso, pur raccomandando al Governo di compiere ogni sforzo per evitare il ripetersi di questi atti indubbiamente anormali, occorre obiettivamente riconoscere le difficoltà che si frappongono alla totale eliminazione degli stessi e non sempre e soltanto per ritardi della pubblica Amministrazione;

7) sistemi di pagamento.

Sulla parziale deviazione dell'uso del mandato diretto e sulla dilatazione oltre i naturali limiti di eccezionalità dell'uso del sistema di pagamento con ordinativi su ordini di accreditamento e sulla conseguente necessità della revisione dei sistemi di controllo, si può osservare che, da quest'ultimo punto di vista, in base ai dati ampiamente forniti dal Ministro del tesoro, la situazione si presenta abbastanza soddisfacente e che la stessa potrà gradualmente migliorare con l'apprestamento da parte dell'Amministrazione di attrezzature meccaniche sempre più adeguate;

8) differenze tra consuntivo e preventivo.

Su questo delicato problema il Ministro del tesoro ha fornito esaurienti ragguagli e obiettive giustificazioni, rilevando anzitutto che il divario tra previsioni iniziali e previsioni definitive è determinato soprattutto dalla iscrizione in bilancio, in corso di esercizio, di spese previste da leggi la cui copertura è ottenuta con ricorso al credito; dalla emissione di buoni del Tesoro novennali a parziale copertura del disavanzo previsto; dalle leggi di assestamento del bilancio; dalle variazioni alle previsioni di entrata e di spesa conseguenti ai versamenti effettuati per essere assegnati ai bilanci della spesa in relazione a particolari iscrizioni nei capitoli; dalle nuove spese recate da provvedimenti finanziari con il provento di inasprimenti fiscali successivi alla presentazione del bilancio; dallo slittamento, a norma della legge 27 febbraio 1955, n. 64, di oneri finanziari con disponibilità di precedenti esercizi; dal ricorso all'articolo 41, primo comma, della legge di contabilità. Per quanto riguarda l'esercizio 1966 le differenze tra previsioni definitive e consuntivo sono determinate, per la spesa, dalle economie di bilancio, dall'acquisizione delle disponibilità destinate a finanziare provvedimenti di spesa non divenuti legge alla scadenza dell'esercizio, dalle eccedenze di spesa risultanti rispetto agli stanziamenti e, per l'entrata, dagli inasprimenti fiscali intervenuti in corso di esercizio, nonché dalle maggiori entrate rispetto a quelle previste.

La Commissione ha ritenuto che le più volte deplorate differenze tra preventivo e consuntivo — sia per la spesa che per l'entrata — siano in gran parte da ricondurre nella naturale logica sia del sistema tecnico-amministrativo sia in quella della altrettanto naturale dinamica del bilancio, che registra gli alti e i bassi dello scorrere della nostra economia.

Il senatore Maccarrone si è ampiamente soffermato sulle gestioni fuori bilancio per le quali, peraltro, si discuterà tra breve un apposito disegno di legge presentato dal Governo; ha lamentato la lentezza con cui si sarebbe proceduto alla soppressione degli Enti superflui ed ha chiesto — dopo aver espresso riserve sull'uso dell'articolo 41 della contabilità da parte del Governo — notizie sui lavori della Commissione per lo studio dei problemi della spesa pubblica, i cui risultati il Ministro assicura di prossima comunicazione al Parlamento.

* * *

Onorevoli senatori, il vostro relatore non ritiene di essere riuscito a rappresentarvi — come avrebbe dovuto e voluto — la multiforme mole dei problemi connessi all'esame del Rendiconto generale dello Stato per il 1966.

Ritiene però di poter constatare come, almeno in questo Parlamento della Repubblica, per la prima volta tale esame abbia suscitato un vasto interesse, anche e indubbiamente per gli aspetti nuovi e forse non previsti in cui lo stesso si presenta, e ritiene di dover esprimere la speranza che tale interesse aumenti sempre di più negli anni venturi e si concreti in forme più adeguate per una completa e chiara comprensione di tutti gli importanti problemi che vi sono connessi.

È attraverso una rinvigorita attenzione su tale fondamentale documento che si potrà realizzare un fecondo incontro tra le atti-

vità dell'Esecutivo, del Legislativo e degli organi di controllo, al fine di poter sempre meglio dirigere verso i suoi obiettivi di progresso la vita del nostro Paese.

Occorre dare atto al Governo che sta compiendo ogni sforzo per fornire al Parlamento possibilità sempre più tempestive ed ampie per il controllo della gestione del bilancio ed occorre altresì riconoscere che la pubblica Amministrazione, pur senza grande dovizia di mezzi, compie con encomiabile diligenza il suo dovere.

Il Ministro del tesoro ha instaurato quest'anno l'utilissimo sistema di discutere nella Commissione, che gli ha manifestato la propria gratitudine, i principali rilievi mossi dalla Corte dei conti nella sua ampia relazione, rendendo così omaggio e dando più concreta rilevanza all'opera di questo alto consesso.

Attraverso questa discussione si è potuto constatare come, a parte le naturali divergenze sulla interpretazione di norme di legge, molti rilievi traggono origine da uno spesso inconciliabile contrasto tra le esigenze dell'agire, cui deve rispondere il Governo, e quelle di un assoluto conformarsi alla lettera di determinate norme, fisse ed immobili nel tempo.

Mai — credo si possa concludere — tali rilievi dovrebbero attribuirsi a deliberato ed ingiustificato proposito del Governo, che, in una democrazia parlamentare — come ha scritto un noto costituzionalista — non è chiamato solo ad « eseguire o ad applicare le leggi, ma ad agire, soprattutto ad agire, dando impulso alla vita pubblica, prendendo iniziative ».

Onorevoli senatori, è con queste premesse che si sottopone al vostro esame il disegno di legge sul Rendiconto generale dello Stato per l'esercizio 1966, con modifiche puramente formali e con la preghiera di volerlo onorare della vostra approvazione.

SALARI, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

DISEGNO DI LEGGE**TESTO DEL GOVERNO****ENTRATE E SPESE
DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 1966****ART. 1**

Le entrate tributarie, extra tributarie, per alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti e per accensione di prestiti, accertate nell'esercizio finanziario 1966 per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo del bilancio, in

L. 9.542.840.760.996

delle quali:

furono versate L. 8.645.637.504.322

rimasero da versare » 357.676.999.386

» 9.003.314.503.708

e rimasero da riscuotere

L. 539.526.257.288

ART. 2

Le spese correnti, in conto capitale e per rimborso di prestiti, accertate nell'esercizio finanziario 1966 per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo del bilancio, in

L. 9.516.539.003.239

delle quali furono pagate

» 7.505.503.270.522

e rimasero da pagare

L. 2.011.035.732.717

ART. 3

Il riepilogo generale dei risultati delle entrate e delle spese di competenza dell'esercizio finanziario 1966, rimane così stabilito:

Entrate tributarie ed extra-tributarie L. 7.453.596.104.664

Spese correnti » 7.032.100.855.496

Differenza L. 421.495.249.168

Entrate complessive L. 9.542.840.760.996

Spese complessive » 9.516.539.003.239

Differenza L. 26.301.757.757

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 1

Il rendiconto consuntivo dello Stato per l'esercizio 1966 è approvato con le risultanze degli articoli seguenti.

**ENTRATE E SPESE
DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 1966**

ART. 2

Le entrate tributarie, extra tributarie, per alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti e per accensione di prestiti, accertate nell'esercizio finanziario 1966 per la competenza propria dell'esercizio stesso, risultano stabilite dal conto consuntivo del bilancio in

L. 9.542.840.760.996

delle quali:

furono versate L. 8.645.637.504.322

rimasero da versare « 357.676.999.386

« 9.003.314.503.708

e rimasero da riscuotere

L. 539.526.257.288

ART. 3

Le spese correnti, in conto capitale e per rimborso di prestiti, accertate nell'esercizio finanziario 1966 per la competenza propria dell'esercizio stesso, risultano stabilite dal conto consuntivo del bilancio, in

L. 9.516.539.003.239

delle quali furono pagate »

7.505.503.270.522

e rimasero da pagare

L. 2.011.035.732.717

ART. 4

Il riepilogo generale delle entrate e delle spese di competenza dell'esercizio finanziario 1966 risulta stabilito dal conto consuntivo come segue:

Entrate tributarie ed extra-tributarie L. 7.453.596.104.664

Spese correnti » 7.032.100.855.496

Differenza L. 421.495.249.168

Entrate complessive L. 9.542.840.760.996

Spese complessive » 9.516.539.003.239

Differenza L. 26.301.757.757

(Segue: *Testo del Governo*)ENTRATE E SPESE RESIDUE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 1965
ED ESERCIZI PRECEDENTI

ART. 4

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1965 restano determinati, come dal conto consuntivo del bilancio, in . . .	L.	1.696.877.979.591
dei quali nell'esercizio 1966:		
furono versati	L.	928.908.032.269
rimasero da versare	»	247.721.272.023
		<u>1.176.629.304.292</u>
e rimasero da riscuotere al 31 dicembre 1966	L.	<u>520.248.675.299</u>

ART. 5

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1965, restano determinati, come dal conto consuntivo del bilancio, in . . .	L.	3.648.144.670.813
dei quali furono pagati nel 1966	»	1.619.540.394.270
		<u>2.028.604.276.543</u>
e rimasero da pagare al 31 dicembre 1966	L.	<u>2.028.604.276.543</u>

RESIDUI ATTIVI E PASSIVI
ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 1966

ART. 6

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1966, sono stabiliti, come e da conto consuntivo del bilancio, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 1966 (articolo 1)	L.	539.526.257.288
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 4)	»	520.248.675.299
Somme riscosse e non versate in Tesoreria (colonna <i>p</i> del riasunto generale)	»	605.398.271.409
		<u>1.665.173.203.996</u>
Residui attivi al 31 dicembre 1966	L.	<u>1.665.173.203.996</u>

ART. 7

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1966 sono stabiliti, come dal conto consuntivo del bilancio, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio 1966 (articolo 2)	L.	2.011.035.732.717
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 5)	»	2.028.604.276.543
		<u>4.039.640.009.260</u>
Residui passivi al 31 dicembre 1966	L.	<u>4.039.640.009.260</u>

(Segue: Testo della Commissione)

ENTRATE E SPESE RESIDUE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 1965
ED ESERCIZI PRECEDENTI

ART. 5

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1965 risultano stabiliti dal conto consuntivo del bilancio in	L.	1.696.877.979.591
dei quali nell'esercizio 1966:		
furono versati	L.	928.908.032.269
rimasero da versare	»	247.721.272.023
		<u>1.176.629.304.292</u>
e rimasero da riscuotere al 31 dicembre 1966	L.	<u>520.248.675.299</u>

ART. 6

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1965 risultano stabiliti dal conto consuntivo del bilancio in	L.	3.648.144.670.813
dei quali furono pagati nel 1966	»	1.619.540.394.270
		<u>2.028.604.276.543</u>
e rimasero da pagare al 31 dicembre 1966	L.	<u>2.028.604.276.543</u>

RESIDUI ATTIVI E PASSIVI
ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 1966

ART. 7

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1966 risultano stabiliti, dal conto consuntivo del bilancio, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 1966 (articolo 2)	L.	539.526.257.288
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 5)	»	520.248.675.299
Somme rimosse e non versate in Tesoreria (colonna <i>p</i> del riasunto generale)	»	605.398.271.409
		<u>1.665.173.203.996</u>
Residui attivi al 31 dicembre 1966	L.	<u>1.665.173.203.996</u>

ART. 8

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1966 risultano stabiliti dal conto consuntivo del bilancio, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio 1966 (articolo 3)	L.	2.011.035.732.717
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 6)	»	2.028.604.276.543
		<u>4.039.640.009.260</u>
Residui passivi al 31 dicembre 1966	L.	<u>4.039.640.009.260</u>

(Segue: Testo della Commissione)

SITUAZIONE FINANZIARIA

ART. 9

Il disavanzo finanziario del conto del tesoro alla fine dell'esercizio 1966 è accertato nella somma di lire 6.733.304.215.476, come risulta dai seguenti dati:

Attivo:

Entrate dell'esercizio finanziario 1966 L. 9.542.840.760.996

Aumento nei residui attivi lasciati dall'esercizio finanziario 1965:

Accertati:

al 1° gennaio 1966 L. 1.692.852.621.440

al 31 dicembre 1966 » 1.696.877.979.591

» 4.025.358.151

Diminuzione nei residui passivi lasciati dall'esercizio finanziario 1965:

Accertati:

al 1° gennaio 1966 L. 3.770.922.403.324

al 31 dicembre 1966 » 3.648.144.670.813

» 122.777.732.511

Totale dell'attivo . . . L. 9.669.643.851.658

Disavanzo finanziario al 31 dicembre 1966 . . . » 6.733.304.215.476

Totale a pareggio del passivo . . . L. 16.402.948.067.134

Passivo:

Disavanzo finanziario al 1° gennaio 1966 L. 6.886.408.640.140

Spese dell'esercizio finanziario 1966 » 9.516.539.003.239

Discarichi amministrativi a favore dei tesorieri per casi di forza maggiore ai sensi dell'articolo 194 del regolamento di contabilità generale . . . » 423.755

Totale del passivo . . . L. 16.402.948.067.134

DISPOSIZIONI SPECIALI

ART. 10

Identico.

ART. 11

Identico.

(Segue: Testo del Governo)

AZIENDE SPECIALI ED AUTONOME

AZIENDA DI STATO PER LE FORESTE DEMANIALI

ART. 11

Le entrate correnti ed in conto capitale del bilancio dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, accertate nell'esercizio 1966 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo dell'Azienda stessa, allegato al conto consuntivo del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, in L. 11.370.011.865

delle quali:

furono versate	L.	7.388.024.967	
rimasero da versare	»	359.587.100	
			» 7.747.612.067

e rimasero da riscuotere L. 3.622.399.798

ART. 12

Le spese correnti, in conto capitale e per rimborso di prestiti del bilancio dell'Azienda predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1966 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite in L. 11.370.011.865

delle quali furono pagate » 1.620.559.738

e rimasero da pagare L. 9.749.452.127

ART. 13

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1965, restano determinati in L. 1.143.829.207

dei quali nell'esercizio 1966:

furono versati	L.	796.140.376	
rimasero da versare	»	1.493.215	
			» 797.633.591

e rimasero da riscuotere al 31 dicembre 1966 L. 346.195.616

ART. 14

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1965, restano determinati in L. 13.940.805.197

dei quali furono pagati nel 1966 » 3.286.067.665

e rimasero da pagare al 31 dicembre 1966 L. 10.654.737.532

ART. 15

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1966, sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1966 (articolo 11) . . .	L.	3.622.399.798
---	----	---------------

(Segue: *Testo della Commissione*)

AZIENDE SPECIALI ED AUTONOME

AZIENDA DI STATO PER LE FORESTE DEMANIALI

ART. 12

Le entrate correnti ed in conto capitale del bilancio dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, accertate nell'esercizio 1966 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, risultano stabilite, dal conto consuntivo dell'Azienda stessa, allegato al conto consuntivo del del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, in L. 11.370.011.865

delle quali:

furono versate	L.	7.388.024.967	
rimasero da versare	»	359.587.100	
			» 7.747.612.067

e rimasero da riscuotere L. 3.622.399.798

ART. 13

Le spese correnti, in conto capitale e per rimborso di prestiti del bilancio dell'Azienda predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1966 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, risultano stabilite in L. 11.370.011.865

delle quali furono pagate » 1.620.559.738

e rimasero da pagare L. 9.749.452.127

ART. 14

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1965 risultano stabiliti in L. 1.143.829.207

dei quali nell'esercizio 1966:

furono versati	L.	796.140.376	
rimasero da versare	»	1.493.215	
			» 797.633.591

e rimasero da riscuotere al 31 dicembre 1966 L. 346.195.616

ART. 15

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1965 risultano stabiliti in L. 13.940.805.197

dei quali furono pagati nel 1966 » 3.286.067.665

e rimasero da pagare al 31 dicembre 1966 L. 10.654.737.532

ART. 16

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1966, risultano stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1966 (articolo 12)	L.	3.622.399.798
---	----	---------------

LEGISLATURA IV - 1963-67 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo del Governo*)

Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 13)	L.	346.195.616
Somme riscosse e non versate (colonna <i>p</i> del riepilogo dell'entrata)	»	361.080.315
Residui attivi al 31 dicembre 1966	L.	<u>4.329.675.729</u>

ART. 16

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1966 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1966 (articolo 12)	L.	9.749.452.127
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 14)	»	10.654.737.532
Residui passivi al 31 dicembre 1966	L.	<u>20.404.189.659</u>

ART. 17

La situazione finanziaria dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, alla fine dell'esercizio 1966, risulta come appresso:

Attivo:

Entrate dell'esercizio finanziario 1966	L.	11.370.011.865
Diminuzione nei residui passivi lasciati dall'esercizio finanziario 1965:		
Accertati:		
al 1° gennaio 1966	L.	13.951.027.556
al 31 dicembre 1966	»	13.940.805.197
		<u>10.222.359</u>
Totale dell'attivo	L.	<u>11.380.234.224</u>

Passivo:

Spese dell'esercizio finanziario 1966	L.	11.370.011.865
Diminuzione nei residui attivi lasciati dall'esercizio finanziario 1965:		
Accertati:		
al 1° gennaio 1966	L.	1.154.051.566
al 31 dicembre 1966	»	1.143.829.207
		<u>10.222.359</u>
Totale del passivo	L.	<u>11.380.234.224</u>

ISTITUTO AGRONOMICO PER L'OLTREMARE

ART. 18

Le entrate correnti dell'Istituto agronomico per l'Oltremare, accertate nell'esercizio finanziario 1966, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo dell'Istituto stesso, allegato al conto consuntivo del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario predetto, in	L.	125.109.235
delle quali furono riscosse e versate	»	119.109.235
e rimasero da riscuotere	L.	<u>6.000.000</u>

LEGISLATURA IV - 1963-67 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo della Commissione*)

Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 14)	L.	346.195.616
Somme riscosse e non versate (colonna <i>p</i> del riepilogo dell'entrata) »		361.080.315
Residui attivi al 31 dicembre 1966	L.	<u>4.329.675.729</u>

ART. 17

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1966 risultano stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1966 (articolo 13)	L.	9.749.452.127
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 15)	»	10.654.737.532
Residui passivi al 31 dicembre 1966	L.	<u>20.404.189.659</u>

ART. 18

Identico

ISTITUTO AGRONOMICO PER L'OLTREMARE

ART. 19

Le entrate correnti dell'Istituto agronomico per l'Oltremare, accertate nell'esercizio finanziario 1966, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, risultano stabilite, dal conto consuntivo dello Istituto stesso, allegato al conto consuntivo del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario predetto, in	L.	125.109.235
delle quali furono riscosse e versate	»	119.109.235
e rimasero da riscuotere	L.	<u>6.000.000</u>

(Segue: *Testo del Governo*)

ART. 19

Le spese correnti dell'Istituto predetto, accertate nell'esercizio finanziario 1966, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite in	L.	125.109.235
delle quali furono pagate	»	113.697.625
e rimasero da pagare	L.	<u>11.411.610</u>

ART. 20

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1965 restano determinati in	L.	7.213.325
dei quali nell'esercizio 1966 furono riscossi e versati	»	7.213.325
e rimasero da riscuotere al 31 dicembre 1966	L.	<u>—</u>

ART. 21

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1965 restano determinati in	L.	29.081.387
dei quali furono pagati nel 1966	»	21.336.620
e rimasero da pagare al 31 dicembre 1966	L.	<u>7.744.767</u>

ART. 22

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1966 sono stabiliti nelle seguenti somme:		
Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1966 (articolo 18)	L.	6.000.000
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 20)	»	—
Somme riscosse e non versate (colonna <i>p</i> del riepilogo dell'entrata)	»	—
Residui attivi al 31 dicembre 1966	L.	<u>6.000.000</u>

ART. 23

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1966 sono stabiliti nelle seguenti somme:		
Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1966 (articolo 19)	L.	11.411.610
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 21)	»	7.744.767
Residui passivi al 31 dicembre 1966	L.	<u>19.156.377</u>

ART. 24

Sono approvate le eccedenze d'impegno risultate in sede di consuntivo sul conto dei residui dello stato di previsione della spesa dell'Istituto agronomico per l'Oltremare per l'esercizio finanziario 1966, come dal dettaglio che segue:

Art. n. 133 - Spese per illuminazione, forza motrice, gas, acqua, riscaldamento e pulizia dei locali	L.	33.060
Art. n. 173 - Gestione speciale dell'azienda agraria	»	3.285

(Segue: *Testo della Commissione*)

ART. 20

Le spese correnti dell'Istituto predetto, accertate nell'esercizio finanziario 1966, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, risultano stabilite in	L.	125.109.235
delle quali furono pagate	»	113.697.625
e rimasero da pagare	L.	<u>11.411.610</u>

ART. 21

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1965 risultano stabiliti in	L.	7.213.325
dei quali nell'esercizio 1966 furono riscossi e versati	»	7.213.325
e rimasero da riscuotere al 31 dicembre 1966	L.	<u>—</u>

ART. 22

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1965 risultano stabiliti in	L.	29.081.387
dei quali furono pagati nel 1966	»	21.336.620
e rimasero da pagare al 31 dicembre 1966	L.	<u>7.744.767</u>

ART. 23

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1966 risultano stabiliti nelle seguenti somme:		
Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1966 (articolo 19)	L.	6.000.000
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 21)	»	—
Somme riscosse e non versate (colonna <i>p</i> del riepilogo dell'entrata)	»	—
Residui attivi al 31 dicembre 1966	L.	<u>6.000.000</u>

ART. 24

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1966 risultano stabiliti nelle seguenti somme:		
Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1966 (articolo 20)	L.	11.411.610
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 22)	»	7.744.767
Residui passivi al 31 dicembre 1966	L.	<u>19.156.377</u>

ART. 25

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

ART. 25

Le entrate correnti, in conto capitale e per accensione di prestiti del bilancio dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato, accertate nell'esercizio finanziario 1966, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al consuntivo del Ministero delle finanze, in L. 172.294.449.061

delle quali furono riscosse e versate » 166.727.331.916

e rimasero da riscuotere L. 5.567.117.145

ART. 26

Le spese correnti ed in conto capitale del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1966 per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite in L. 172.294.449.061

delle quali furono pagate » 155.085.949.647

e rimasero da pagare L. 17.208.499.414

ART. 27

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1965, restano determinati in L. 36.508.893.963

dei quali nell'esercizio 1966 furono riscossi e versati » 20.777.167.841

e rimasero da riscuotere al 31 dicembre 1966 L. 15.731.726.122

ART. 28

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1965 restano determinati in L. 20.818.979.934

dei quali furono pagati nel 1966 » 16.120.853.527

e rimasero da pagare al 31 dicembre 1966 L. 4.698.126.407

ART. 29

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1966 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1966 (articolo 25) . . . L. 5.567.117.145

Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 27) » 15.731.726.122

Somme riscosse e non versate (colonna p del riepilogo dell'entrata) » —

Residui attivi al 31 dicembre 1966 . . . L. 21.298.843.267

(Segue: *Testo della Commissione*)

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

ART. 26

Le entrate correnti, in conto capitale e per accensione di prestiti del bilancio dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato, accertate nell'esercizio finanziario 1966, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, risultano stabilite dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al contuntivo del Ministero delle finanze, in	L.	172.294.449.061
delle quali furono rimosse e versate	»	166.727.331.916
e rimasero da riscuotere	L.	5.567.117.145

ART. 27

Le spese correnti ed in conto capitale del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1966 per la competenza propria dell'esercizio stesso, risultano stabilite in . . .	L.	172.294.449.061
delle quali furono pagate	»	155.085.949.647
e rimasero da pagare	L.	17.208.499.414

ART. 28

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1965, risultano stabiliti in	L.	36.508.893.963
dei quali nell'esercizio 1966 furono riscossi e versati	»	20.777.167.841
e rimasero da riscuotere al 31 dicembre 1966	L.	15.731.726.122

ART. 29

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1965 risultano stabiliti in	L.	20.818.979.934
dei quali furono pagati nel 1966	»	16.120.853.527
e rimasero da pagare al 31 dicembre 1966	L.	4.698.126.407

ART. 30

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1966 risultano stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1966 (articolo 26) . . .	L.	5.567.117.145
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 28)	»	15.731.726.122
Somme rimosse e non versate (colonna <i>p</i> del riepilogo dell'entrata)	»	—
Residui attivi al 31 dicembre 1966	L.	21.298.843.267

(Segue: *Testo del Governo*)

ART. 30

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1966 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1966 (articolo 26)	L.	17.208.499.414
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 28)	»	4.698.126.407
Residui passivi al 31 dicembre 1966	L.	<u>21.906.625.821</u>

ART. 31

La situazione finanziaria dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, alla fine dell'esercizio finanziario 1966, risulta come appresso:

Attivo:

Entrate dell'esercizio 1966	L.	<u>172.294.449.061</u>
---------------------------------------	----	------------------------

Passivo:

Spese dell'esercizio 1966	L.	<u>172.294.449.061</u>
-------------------------------------	----	------------------------

ARCHIVI NOTARILI

ART. 32

È approvato il conto consuntivo degli Archivi notarili, per l'esercizio 1966, nelle risultanze seguenti:

Entrate	L.	8.577.512.152
Spese	»	7.769.768.437
Avanzo	L.	<u>807.743.715</u>

AMMINISTRAZIONE DEL FONDO PER IL CULTO

ART. 33

Le entrate correnti ed in conto capitale del bilancio dell'Amministrazione del Fondo per il Culto, accertate nell'esercizio finanziario 1966 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al conto consuntivo del Ministero dell'interno, in L. 19.098.996.554 delle quali:

furono versate	L.	18.131.155.809
rimasero da versare	»	665.028
		<u>18.131.820.837</u>
e rimasero da riscuotere	L.	<u>967.175.717</u>

(Segue: *Testo della Commissione*)

ART. 31

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1966 risultano stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1966 (articolo 27)	L.	17.208.499.414
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 29)	»	4.698.126.407
Residui passivi al 31 dicembre 1966	L.	<u>21.906.625.821</u>
		=====

ART. 32

Identico.

ARCHIVI NOTARILI

ART. 33

Identico.

AMMINISTRAZIONE DEL FONDO PER IL CULTO

ART. 34

Le entrate correnti ed in conto capitale del bilancio dell'Amministrazione del Fondo per il Culto, accertate nell'esercizio finanziario 1966 per la competenza propria dell'esercizio medesimo risultano stabilite dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al conto consuntivo del Ministero dell'interno, in

	L.	19.098.996.554
delle quali:		
furono versate	L.	18.131.155.809
rimasero da versare.	»	665.028
		<u>18.131.820.837</u>
e rimasero da riscuotere	L.	<u>967.175.717</u>

(Segue: *Testo del Governo*)

ART. 34

Le spese correnti, in conto capitale e per rimborso di prestiti del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1966 per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite in	L.	19.098.996.554
delle quali furono pagate	»	16.410.640.242
e rimasero da pagare	L.	2.688.356.312

ART. 35

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1965 restano determinati in	L.	1.127.348.502
dei quali nell'esercizio 1966:		
furono versati	L.	1.055.768.909
rimasero da versare	»	592.894
		1.056.361.803
e rimasero da riscuotere al 31 dicembre 1966	L.	70.986.699

ART. 36

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1965 restano determinati in	L.	1.883.221.058
dei quali furono pagati nel 1966	»	1.179.398.186
e rimasero da pagare al 31 dicembre 1966	L.	703.822.872

ART. 37

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1966 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1966 (articolo 33)	L.	967.175.717
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 35)	»	70.986.699
Somme riscosse e non versate (colonna <i>p</i> del riepilogo dell'entrata)	»	1.257.922
Residui attivi al 31 dicembre 1966	L.	1.039.420.338

ART. 38

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1966 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1966 (articolo 34)	L.	2.688.356.312
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 36)	»	703.822.872
Residui passivi al 31 dicembre 1966	L.	3.392.179.184

LEGISLATURA IV - 1963-67 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo della Commissione*)

ART. 35

Le spese correnti, in conto capitale e per rimborso di prestiti del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1966 per la competenza propria dell'esercizio stesso, risultano stabilite in	L.	19.098.996.554
delle quali furono pagate	»	16.410.640.242
e rimasero da pagare	L.	2.688.356.312

ART. 36

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1965 risultano stabiliti in	L.	1.127.348.502
dei quali nell'esercizio 1966:		
furono versati	L.	1.055.768.909
rimasero da versare	»	592.894
		1.056.361.803
e rimasero da riscuotere al 31 dicembre 1966	L.	70.986.699

ART. 37

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1965 risultano stabiliti in	L.	1.883.221.058
dei quali furono pagati nel 1966	»	1.179.398.186
e rimasero da pagare al 31 dicembre 1966	L.	703.822.872

ART. 38

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1966 risultano stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1966 (articolo 34) . . .	L.	967.175.717
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 36)	»	70.986.699
Somme rimosse e non versate (colonna <i>p</i> del riepilogo dell'entrata)	»	1.257.922
Residui attivi al 31 dicembre 1966	L.	1.039.420.338

ART. 39

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1966 risultano stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1966 (articolo 35)	L.	2.688.356.312
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 37)	»	703.822.872
Residui passivi al 31 dicembre 1966	L.	3.392.179.184

(Segue: *Testo del Governo*)

ART. 39

È accertato nella somma di lire 288.691,70 il saldo passivo del conto finanziario dell'Amministrazione del Fondo per il Culto alla fine dell'esercizio 1966, come risulta dai seguenti dati:

Attivo:

Entrata dell'esercizio finanziario 1966 L. 19.098.996.554,—
 Diminuzione nei residui passivi lasciati dall'esercizio 1965:

Accertati:

al 1° gennaio 1966 L. 1.955.383.053
 al 31 dicembre 1966 » 1.883.221.058
 » 72.161.995,—

Saldo passivo al 31 dicembre 1965 L. 19.171.158.549,—
 » 288.691,70

Totale a pareggio del passivo L. 19.171.447.240,70

Passivo:

Saldo passivo al 1° gennaio 1966 L. 288.691,70
 Spese dell'esercizio finanziario 1966 » 19.098.996.554,—

Diminuzione nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1965:

Accertati:

al 1° gennaio 1966 L. 1.199.510.497
 al 31 dicembre 1966 » 1.127.348.502
 » 72.161.995,—

L. 19.171.447.240,70

FONDO DI BENEFICENZA E DI RELIGIONE NELLA CITTÀ DI ROMA

ART. 40

Le entrate correnti ed in conto capitale del bilancio del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, accertate nell'esercizio 1966, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo di detta Amministrazione, allegato al conto consuntivo del Ministero dell'interno, in . . . L. 434.184.035

delle quali:

furono versate L. 404.308.352
 rimasero da versare » 25.768
 » 404.334.120

e rimasero da riscuotere L. 29.849.915

(Segue: *Testo del Governo*)

ART. 41

Le spese correnti ed in conto capitale del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1966, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite in . . .	L.	434.184.035
delle quali furono pagate	»	310.908.125
e rimasero da pagare	L.	<u>123.275.910</u>

ART. 42

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1965 restano determinati in	L.	23.614.603
dei quali nell'esercizio 1966:		
furono versati	L.	23.496.755
rimasero da versare	»	312
		<u>23.497.067</u>
e rimasero da riscuotere al 31 dicembre 1966	L.	<u>117.536</u>

ART. 43

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1965 restano determinati in	L.	117.580.794
dei quali furono pagati nel 1966	»	104.702.364
e rimasero da pagare al 31 dicembre 1966	L.	<u>12.878.430</u>

ART. 44

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1966 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1966 (articolo 40)	L.	29.849.915
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 42)	»	117.536
Somme riscosse e non versate (colonna <i>p</i> del riepilogo dell'entrata)	»	26.080
Residui attivi al 31 dicembre 1966	L.	<u>29.993.531</u>

ART. 45

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1966 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1966 (articolo 41)	L.	123.275.910
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 43)	»	12.878.430
Residui passivi al 31 dicembre 1966	L.	<u>136.154.340</u>

(Segue: *Testo della Commissione*)

ART. 42

Le spese correnti ed in conto capitale del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1966, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, risultano stabilite in . . .	L.	434.184.035
delle quali furono pagate	»	310.908.125
e rimasero da pagare	L.	<u>123.275.910</u>

ART. 43

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1965 risultano stabiliti in	L.	23.614.603
dei quali nell'esercizio 1966:		
furono versati	L.	23.496.755
rimasero da versare	»	312
		<u>23.497.067</u>
e rimasero da riscuotere al 31 dicembre 1966	L.	<u>117.536</u>

ART. 44

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1965 risultano stabiliti in	L.	117.580.794
dei quali furono pagati nel 1966	»	104.702.364
e rimasero da pagare al 31 dicembre 1966	L.	<u>12.878.430</u>

ART. 45

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1966 risultano stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1966 (articolo 41)	L.	29.849.915
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 43)	»	117.536
Somme riscosse e non versate (colonna <i>p</i> del riepilogo dell'entrata)	»	26.080
Residui attivi al 31 dicembre 1966	L.	<u>29.993.531</u>

ART. 46

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1966 risultano stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1966 (articolo 42)	L.	123.275.910
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 44)	»	12.878.430
Residui passivi al 31 dicembre 1966	L.	<u>136.154.340</u>

LEGISLATURA IV - 1963-67 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo del Governo*)

ART. 46

È accertato nella somma di lire 10.390.588,58 il saldo attivo del conto finanziario del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, alla fine dell'esercizio 1966 come risulta dai seguenti dati:

Attivo:

Saldo attivo al 1° gennaio 1966	L.	4.926.709,58
Entrate dell'esercizio finanziario 1966	»	434.184.035,—

Aumento nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1965:

Accertati:

al 1° gennaio 1966	L.	22.982.364
al 31 dicembre 1966	»	23.614.603
		632.239,—

Diminuzione nei residui passivi lasciati dall'esercizio finanziario 1965:

Accertati:

al 1° gennaio 1966	L.	122.412.434
al 31 dicembre 1966	»	117.580.794
		4.831.640,—

Totale dell'attivo . . . L. 444.574.623,58*Passivo:*

Spese dell'esercizio finanziario 1966	L.	434.184.035,—
Saldo attivo al 31 dicembre 1966	»	10.390.588,58

Totale a pareggio dell'attivo . . . L. 444.574.623,58

PATRIMONI RIUNITI EX ECONOMALI

ART. 47

Le entrate correnti ed in conto capitale dell'Azienda dei patrimoni riuniti ex economali, accertate nell'esercizio finanziario 1966, per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo dell'Amministrazione medesima, allegato al conto consuntivo del Ministero dell'interno, in

L. 364.485.404

delle quali:

furono versate	L.	359.435.432
rimasero da versare	»	3
		359.435.435

e rimasero da riscuotere L. 5.049.969

(Segue: *Testo della Commissione*)

ART. 47

Il saldo attivo del conto finanziario del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, alla fine dell'esercizio 1966, è accertato nella somma di lire 10.390.588,58, come risulta dai seguenti dati:

Attivo:

Saldo attivo al 1° gennaio 1966	L.	4.926.709,58
Entrate dell'esercizio finanziario 1966	»	434.184.035 —

Aumento nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1965:

Accertati:

al 1° gennaio 1966	L.	22.982.364
al 31 dicembre 1966	»	23.614.603
		632.239 —

Diminuzione nei residui passivi lasciati dall'esercizio finanziario 1965:

Accertati:

al 1° gennaio 1966	L.	122.412.434
al 31 dicembre 1966	»	117.580.794
		4.831.640 —

Totale dell'attivo L. 444.574.623,58

Passivo:

Spese dell'esercizio finanziario 1966	L.	434.184.035 —
Saldo attivo al 31 dicembre 1966	»	10.390.588,58
		444.574.623,58
Totale a pareggio dell'attivo	L.	444.574.623,58

PATRIMONI RIUNITI EX ECONOMALI

ART. 48

Le entrate correnti ed in conto capitale dell'Azienda dei patrimoni riuniti ex economali, accertate nell'esercizio finanziario 1966, per la competenza propria dell'esercizio stesso, risultano stabilite dal conto consuntivo dell'Amministrazione medesima, allegato al conto consuntivo del Ministero dell'interno, in L. 364.485.404

delle quali:

furono versate	L.	359.435.432
rimasero da versare	»	3
		359.435.435

e rimasero da riscuotere L. 5.049.969

LEGISLATURA IV - 1963-67 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo del Governo*)

ART. 48

Le spese correnti ed in conto capitale dell'Azienda predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1966 per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo, in	L.	379.501.371
delle quali furono pagate	»	294.758.064
<hr/>		
e rimasero da pagare	L.	84.743.307
<hr/> <hr/>		

ART. 49

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1965, restano determinati, come dal conto consuntivo dell'Azienda, in	L.	39.581.807
dei quali nell'esercizio 1966 furono riscossi e versati	»	35.789.252
<hr/>		
e rimasero da riscuotere al 31 dicembre 1966	L.	3.792.555
<hr/> <hr/>		

ART. 50

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1965 restano determinati, come dal conto consuntivo dell'Azienda, in	L.	104.466.364
dei quali furono pagati nel 1966	»	87.159.935
<hr/>		
e rimasero da pagare al 31 dicembre 1966	L.	17.306.429
<hr/> <hr/>		

ART. 51

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1966, sono stabiliti, come dal conto consuntivo dell'Azienda, nelle seguenti somme:

Sono rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 1966 (articolo 47)	L.	5.049.969
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 49)	»	3.792.555
Somme riscosse e non versate in tesoreria (colonna <i>p</i> del riepilogo dell'entrata)	»	3
<hr/>		
Residui attivi al 31 dicembre 1966	L.	8.842.527
<hr/> <hr/>		

ART. 52

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1966 sono stabiliti, come dal conto consuntivo dell'Azienda, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio 1966 (articolo 48)	L.	84.743.307
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 50)	»	17.306.429
<hr/>		
Residui passivi al 31 dicembre 1966	L.	102.049.73
<hr/> <hr/>		

LEGISLATURA IV - 1963-67 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo della Commissione*)

ART. 49

Le spese correnti ed in conto capitale dell'Azienda predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1966 per la competenza propria dell'esercizio stesso, risultano stabilite, dal conto consuntivo, in . . .	L.	379.501.371
delle quali furono pagate	»	294.758.064
<hr/>		
e rimasero da pagare	L.	84.743.307
<hr/> <hr/>		

ART. 50

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1965, risultano stabiliti dal conto consuntivo dell'Azienda, in	L.	39.581.807
dei quali nell'esercizio 1966 furono riscossi e versati	»	35.789.252
<hr/>		
e rimasero da riscuotere al 31 dicembre 1966	L.	3.792.555
<hr/> <hr/>		

ART. 51

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1965 risultano stabiliti dal conto consuntivo dell'Azienda, in	L.	104.466.364
dei quali furono pagati nel 1966	»	87.159.935
<hr/>		
e rimasero da pagare al 31 dicembre 1966	L.	17.306.429
<hr/> <hr/>		

ART. 52

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1966, risultano stabiliti, dal conto consuntivo dell'Azienda, nelle seguenti somme:		
Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 1966 (articolo 48)	L.	5.049.969
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 50)	»	3.792.555
Somme rimosse e non versate in tesoreria (colonna <i>p</i> del riepilogo dell'entrata)	»	3
<hr/>		
Residui attivi al 31 dicembre 1966	L.	8.842.527
<hr/> <hr/>		

ART. 53

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1966 risultano stabiliti, dal conto consuntivo dell'Azienda, nelle seguenti somme:		
Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio 1966 (articolo 49)	L.	84.743.307
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 51)	»	17.306.429
<hr/>		
Residui passivi al 31 dicembre 1966	L.	102.049.736
<hr/> <hr/>		

LEGISLATURA IV - 1963-67 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo del Governo*)

ART. 53

È accertato nella somma di lire 41.282.577,88 il saldo attivo del conto finanziario dell'Azienda dei patrimoni riuniti ex economici, alla fine dell'esercizio 1966 come risulta dai seguenti dati:

Attivo:

Saldo attivo al 1° gennaio 1966	L.	15.574.287,88
Entrate dell'esercizio finanziario 1966	»	364.485.404,—

Aumento nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1965:

Accertati:

al 1° gennaio 1966	L.	13.558.920
al 31 dicembre 1966	»	39.581.807
		26.022.887,—

Diminuzione nei residui passivi lasciati dall'esercizio 1965:

Accertati:

al 1° gennaio 1966	L.	119.167.734
al 31 dicembre 1966	»	104.466.364
		14.701.370,—

Totale dell'attivo	L.	420.783.948,88
------------------------------	----	----------------

Passivo:

Spese dell'esercizio finanziario 1966	L.	379.501.371,—
Saldo attivo al 31 dicembre 1966	»	41.282.577,88

Totale a pareggio dell'attivo	L.	420.783.948,88
---	----	----------------

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

ART. 54

Le entrate correnti, in conto capitale e per accensione di prestiti del bilancio dell'Azienda nazionale autonoma delle strade, accertate nell'esercizio finanziario 1966 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, quali risultano dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al consuntivo del Ministero dei lavori pubblici, sono stabilite in

.	L.	313.971.258.435
delle quali furono riscosse e versate	»	172.348.520.425
e rimasero da riscuotere	L.	141.622.738.010

ART. 55

Le spese correnti, in conto capitale e per rimborso di prestiti del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1966 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite in

.	L.	313.971.258.435
delle quali furono pagate	»	74.581.217.743
e rimasero da pagare	L.	239.390.040.692

LEGISLATURA IV - 1963-67 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo della Commissione*)

ART. 54

Il saldo attivo del conto finanziario dell'Azienda dei patrimoni riuniti ex economici, alla fine dell'esercizio 1966, è accertato nella somma di lire 41.282.577,88, come risulta dai seguenti dati:

<i>Attivo:</i>			
Saldo attivo al 1° gennaio 1966	L.	15.574.287,88	
Entrate dell'esercizio finanziario 1966	»	364.485.404 —	
Aumento nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1965:			
Accertati:			
al 1° gennaio 1966	L.	13.558.920	
al 31 dicembre 1966	»	39.581.807	
			» 26.022.887 —
Diminuzione nei residui passivi lasciati dall'esercizio 1965:			
Accertati:			
al 1° gennaio 1966	L.	119.167.734	
al 31 dicembre 1966	»	104.466.364	
			» 14.701.370 —
			<u>Totale dell'attivo . . . L. 420.783.948,88</u>
<i>Passivo:</i>			
Spese dell'esercizio finanziario 1966	L.	379.501.371 —	
Saldo attivo al 31 dicembre 1966	»	41.282.577,88	
			<u>Totale a pareggio dell'attivo . . . L. 420.783.948,88</u>

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

ART. 55

Le entrate correnti, in conto capitale e per accensione di prestiti nel bilancio dell'Azienda nazionale autonoma delle strade, accertate nell'esercizio finanziario 1966 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, risultano stabilite dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al consuntivo del Ministero dei lavori pubblici, in

.	L.	313.971.258.435
delle quali furono riscosse e versate	»	172.348.520.425
» rimasero da riscuotere	L.	141.622.738.010

ART. 56

Le spese correnti, in conto capitale e per rimborso di prestiti nel bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1966 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, risultano stabilite in

.	L.	313.971.258.435
delle quali furono pagate	»	74.581.217.743
» rimasero da pagare	L.	239.390.040.692

LEGISLATURA IV - 1963-67 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo del Governo)

ART. 56

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1965 restano determinati in	L.	185.412.241.471
dei quali nell'esercizio 1966 furono riscossi e versati	»	4.808.409.167
<hr/>		
e rimasero da riscuotere al 31 dicembre 1966	L.	180.603.832.304
<hr/> <hr/>		

ART. 57

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1965 restano determinati in	L.	324.016.305.931
dei quali furono pagati nel 1966	»	115.963.105.531
<hr/>		
e rimasero da pagare al 31 dicembre 1966	L.	208.053.200.400
<hr/> <hr/>		

ART. 58

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1966 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1966 (articolo 54)	L.	141.622.738.010
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 56)	»	180.603.832.304
Somme riscosse e non versate (colonna <i>p</i> del riepilogo dell'entrata)	»	—
<hr/>		
Residui attivi al 31 dicembre 1966	L.	322.226.570.314
<hr/> <hr/>		

ART. 59

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1966 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1966 (articolo 55)	L.	239.390.040.692
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 57)	»	208.053.200.400
<hr/>		
Residui passivi al 31 dicembre 1966	L.	447.443.241.092
<hr/> <hr/>		

AMMINISTRAZIONE DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

ART. 60

Le entrate correnti, in conto capitale e per accensione di prestiti del bilancio dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi, accertate nell'esercizio 1966 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, come risulta dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al conto consuntivo del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni per l'esercizio finanziario predetto, in . . .

delle quali furono riscosse e versate	L.	459.326.184.018
»	»	329.504.697.147
<hr/>		
e rimasero da riscuotere.	L.	129.821.486.871
<hr/> <hr/>		

LEGISLATURA IV - 1963-67 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo della Commissione*)

ART. 57

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1965 risultano stabiliti in	L.	185.412.241.471
dei quali nell'esercizio 1966 furono riscosse e versati	»	4.808.409.167
<hr/>		
e rimasero da riscuotere al 31 dicembre 1966	L.	180.603.832.304
<hr/> <hr/>		

ART. 58

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1965 risultano stabiliti in	L.	324.016.305.931
dei quali furono pagati nel 1966	»	115.963.105.531
<hr/>		
e rimasero da pagare al 31 dicembre 1966	L.	208.053.200.400
<hr/> <hr/>		

ART. 59

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1966 risultano stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1966 (articolo 55)	L.	141.622.738.010
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 57)	»	180.603.832.304
Somme riscosse e non versate (colonna <i>p</i> del riepilogo dell'entrata)	»	—
<hr/>		
Residui attivi al 31 dicembre 1966	L.	322.226.570.314
<hr/> <hr/>		

ART. 60

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1966 risultano stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1966 (articolo 56)	L.	239.390.040.692
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 58)	»	208.053.200.400
<hr/>		
Residui passivi al 31 dicembre 1966	L.	447.443.241.092
<hr/> <hr/>		

AMMINISTRAZIONE DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

ART. 61

Le entrate correnti, in conto capitale e per accensione di prestiti del bilancio dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi, accertate nell'esercizio 1966 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, risultano stabilite dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al conto consuntivo del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni per l'esercizio finanziario predetto, in	L.	459.326.184.018
delle quali furono riscosse e versate	»	329.504.697.147
<hr/>		
e rimasero da riscuotere	L.	129.821.486.871
<hr/> <hr/>		

LEGISLATURA IV - 1963-67 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo del Governo*)

ART. 61

Le spese correnti, in conto capitale e per rimborso di prestiti del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio 1966 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite in	L.	459.326.184.018
delle quali furono pagate	»	339.434.257.571
e rimasero da pagare	L.	<u>119.891.926.447</u>

ART. 62

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1965, restano determinati in	L.	206.323.435.378
dei quali nell'esercizio 1966 furono riscossi e versati	»	131.144.542.346
e rimasero da riscuotere al 31 dicembre 1966	L.	<u>75.178.893.032</u>

ART. 63

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1965 restano determinati in	L.	177.882.615.121
dei quali nell'esercizio 1966 furono pagati	»	135.501.668.903
e rimasero da pagare al 31 dicembre 1966	L.	<u>42.380.946.218</u>

ART. 64

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1966 sono stabiliti nelle seguenti somme:		
Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 1966 (articolo 60)	L.	129.821.486.871
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 62)	»	75.178.893.032
Residui attivi al 31 dicembre 1966	L.	<u>205.000.379.903</u>

ART. 65

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1966 sono stabiliti nelle seguenti somme:		
Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio 1966 (articolo 61)	L.	119.891.926.447
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 63)	»	42.380.946.218
Residui passivi al 31 dicembre 1966	L.	<u>162.272.872.665</u>

AZIENDA DI STATO PER I SERVIZI TELEFONICI

ART. 66

Le entrate correnti, in conto capitale e per accensione di prestiti del bilancio dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, accertate nell'esercizio finanziario 1966 per la competenza propria dello esercizio medesimo, sono stabilite, come risulta dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al conto consuntivo del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni per l'esercizio predetto in	L.	120.545.383.050
--	----	-----------------

LEGISLATURA IV - 1963-67 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo della Commissione*)

ART. 62

Le spese correnti, in conto capitale e per rimborso di prestiti del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio 1966 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, risultano stabilite in	L.	459.326.184.018
delle quali furono pagate	»	339.434.257.571
e rimasero da pagare	L.	119.891.926.447
		=====

ART. 63

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1965 risultano stabiliti in	L.	206.323.435.378
dei quali nell'esercizio 1966 furono riscossi e versati	»	131.144.542.346
e rimasero da riscuotere al 31 dicembre 1966	L.	75.178.893.032
		=====

ART. 64

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1965 risultano stabiliti in	L.	177.882.615.121
dei quali nell'esercizio 1966 furono pagati	»	135.501.668.903
e rimasero da pagare al 31 dicembre 1966	L.	42.380.946.218
		=====

ART. 65

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1966 risultano stabiliti nelle seguenti somme:		
Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 1966 (articolo 61)	L.	129.821.486.871
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 63)	»	75.178.893.032
Residui attivi al 31 dicembre 1966	L.	205.000.379.903
		=====

ART. 66

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1966 risultano stabiliti nelle seguenti somme:		
Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio 1966 (articolo 62)	L.	119.891.926.447
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 64)	»	42.380.946.218
Residui passivi al 31 dicembre 1966	L.	162.272.872.665
		=====

AZIENDA DI STATO PER I SERVIZI TELEFONICI

ART. 67

Le entrate correnti, in conto capitale e per accensione di prestiti del bilancio dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, accertate nell'esercizio finanziario 1966 per la competenza propria dello esercizio medesimo, risultano stabilite dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al conto consuntivo del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni per l'esercizio predetto in	L.	120.545.383.050
---	----	-----------------

LEGISLATURA IV - 1963-67 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo del Governo*)

delle quali:

furono versate	L.	100.830.640.737	
rimasero da versare	»	10.003.851.415	
			L. 110.834.492.152
e rimasero da riscuotere	L.		9.710.890.898

ART. 67

Le spese correnti, in conto capitale e per rimborso di prestiti del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1966 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite in

stabilite in	L.	120.545.383.050
delle quali furono pagate	»	57.420.721.231
e rimasero da pagare	L.	63.124.661.819

ART. 68

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1965 restano determinati in
dei quali nell'esercizio 1966:

furono versati	L.	35.770.342.384	
rimasero da versare	»	22.987.778.365	
			» 58.758.120.749
e rimasero da riscuotere al 31 dicembre 1966	L.		4.564.546.989

ART. 69

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1965 restano determinati in
dei quali nell'esercizio 1966 furono pagati

stabilite in	L.	142.616.588.665
dei quali nell'esercizio 1966 furono pagati	»	91.144.324.532
e rimasero da pagare al 31 dicembre 1966	L.	51.472.264.133

ART. 70

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1966, sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 1966 (articolo 66)	L.	9.710.890.898
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 68)	»	4.564.546.989
Somme riscosse e non versate (colonna <i>p</i> del riepilogo dell'entrata)	»	32.991.629.780
Residui attivi al 31 dicembre 1966	L.	47.267.067.667

ART. 71

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1966 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio 1966 (articolo 67)	L.	63.124.661.819
---	----	----------------

LEGISLATURA IV - 1963-67 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo della Commissione*)

delle quali:

furono versate	L.	100.830.640.737	
rimasero da versare	»	10.003.851.415	
		<hr/>	L. 110.834.492.152
e rimasero da riscuotere	L.		9.710.890.898

ART. 68

Le spese correnti, in conto capitale e per rimborso di prestiti del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1966 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, risultano stabilite in

furono versate	L.	120.545.383.050
delle quali furono pagate	»	57.420.721.231
		<hr/>
e rimasero da pagare	L.	63.124.661.819

ART. 69

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1965 risultano stabiliti in

dei quali nell'esercizio 1966:			
furono versati	L.	35.770.342.384	
rimasero da versare	»	22.987.778.365	
		<hr/>	» 58.758.120.749
e rimasero da riscuotere al 31 dicembre 1966	L.		4.564.546.989

ART. 70

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1965 risultano stabiliti in

dei quali nell'esercizio 1966 furono pagati	»	91.144.324.532
e rimasero da pagare al 31 dicembre 1966	L.	51.472.264.133

ART. 71

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1966, risultano stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 1966 (articolo 67)	L.	9.710.890.898
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 69)	»	4.564.546.989
Somme riscosse e non versate (colonna <i>p</i> del riepilogo dell'entrata)	»	32.991.629.780
		<hr/>
Residui attivi al 31 dicembre 1966	L.	47.267.067.667

ART. 72

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1966 risultano stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio 1966 (articolo 68)	L.	63.124.661.819
---	----	----------------

LEGISLATURA IV - 1963-67 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo del Governo*)

Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 69)	L.	51.472.264.133
Residui passivi al 31 dicembre 1966	L.	114.596.925.952

AMMINISTRAZIONE DELLE FERROVIE DELLO STATO

ART. 72

Le entrate correnti, in conto capitale e per accensione di prestiti del bilancio dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, comprese quelle delle gestioni speciali ed autonome, accertate nell'esercizio finanziario 1966, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, come risulta dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al consuntivo del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile per l'esercizio predetto, in L. 2.036.670.753.525

delle quali furono riscosse e versate » 1.553.173.827.608

e rimasero da riscuotere L. 483.496.925.917

ART. 73

Le spese correnti, in conto capitale e per rimborso di prestiti del bilancio dell'Amministrazione predetta, comprese quelle delle gestioni speciali ed autonome accertate nell'esercizio finanziario 1966, sono stabilite in L. 2.036.670.753.525

delle quali furono pagate » 1.676.563.211.591

e rimasero da pagare L. 360.107.541.934

ART. 74

Il riassunto generale dei risultati delle entrate e delle spese dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, di competenza dell'esercizio finanziario 1966, rimane così stabilito:

Entrate (escluse le gestioni speciali ed autonome)	L.	998.199.871.534
Entrate delle gestioni speciali e autonome	»	1.038.470.881.991
	L.	2.036.670.753.525
Spese (escluse le gestioni speciali ed autonome)	L.	998.199.871.534
Spese delle gestioni speciali ed autonome	»	1.038.470.881.991
	L.	2.036.670.753.525

ART. 75

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1965 restano determinati in L. 448.382.506.461

dei quali nell'esercizio 1966 furono riscossi e versati » 414.484.730.447

e rimasero da riscuotere al 31 dicembre 1966 L. 33.897.776.014

LEGISLATURA IV - 1963-67 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo della Commissione*)

Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 70)	L.	51.472.264.133
Residui passivi al 31 dicembre 1966	L.	<u>114.596.925.952</u>

AMMINISTRAZIONE DELLE FERROVIE DELLO STATO

ART. 73

Le entrate correnti, in conto capitale e per accensione di prestiti del bilancio dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, comprese quelle delle gestioni speciali ed autonome, accertate nell'esercizio finanziario 1966, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, risultano stabilite dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al consuntivo del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile per l'esercizio predetto, in L. 2.036.670.753.525

delle quali furono riscosse e versate » 1.553.173.827.608

e rimasero da riscuotere L. 483.496.925.917

ART. 74

Le spese correnti, in conto capitale e per rimborso di prestiti del bilancio dell'Amministrazione predetta, comprese quelle delle gestioni speciali ed autonome accertate nell'esercizio finanziario 1966, risultano stabilite in L. 2.036.670.753.525

delle quali furono pagate » 1.676.563.211.591

e rimasero da pagare L. 360.107.541.934

ART. 75

Il riassunto generale dei risultati delle entrate e delle spese dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, di competenza dell'esercizio finanziario 1966 risulta così stabilito:

Entrate (escluse le gestioni speciali ed autonome)	L.	998.199.871.534
Entrate delle gestioni speciali e autonome	»	1.038.470.881.991
	L.	<u>2.036.670.753.525</u>
Spese (escluse le gestioni speciali ed autonome)	L.	998.199.871.534
Spese delle gestioni speciali ed autonome	»	1.038.470.881.991
	L.	<u>2.036.670.753.525</u>

ART. 76

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1965 risultano stabiliti in L. 448.382.506.461

dei quali nell'esercizio 1966 furono riscossi e versati » 414.484.730.447

e rimasero da riscuotere al 31 dicembre 1966 L. 33.897.776.014

LEGISLATURA IV - 1963-67 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo del Governo*)

ART. 76

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1965 restano determinati in	L.	461.944.770.002
dei quali nell'esercizio 1966 furono pagati.	»	297.568.986.219
<hr/>		
e rimasero da pagare al 31 dicembre 1966	L.	164.375.783.783
<hr/> <hr/>		

ART. 77

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1966 sono stabiliti nelle seguenti somme:		
Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 1966 (articolo 72)	L.	483.496.925.917
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 75)	»	33.897.776.014
<hr/>		
Residui attivi al 31 dicembre 1966	L.	517.394.701.931
<hr/> <hr/>		

ART. 78

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1966 sono stabiliti nelle seguenti somme:		
Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio 1966 (articolo 73)	L.	360.107.541.934
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 76)	»	164.375.783.783
<hr/>		
Residui passivi al 31 dicembre 1966	L.	524.483.325.717
<hr/> <hr/>		

LEGISLATURA IV - 1963-67 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo della Commissione*)

ART. 77

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1965 risultano stabiliti in	L.	461.944.770.002
dei quali nell'esercizio 1966 furono pagati	»	297.568.986.219
<hr/>		
e rimasero da pagare al 31 dicembre 1966	L.	164.375.783.783
<hr/> <hr/>		

ART. 78

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1966 risultano stabiliti nelle seguenti somme:		
Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 1966 (articolo 73)	L.	483.496.925.917
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 76)	»	33.897.776.014
<hr/>		
Residui attivi al 31 dicembre 1966	L.	517.394.701.931
<hr/> <hr/>		

ART. 79

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1966 risultano stabiliti nelle seguenti somme:		
Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio 1966 (articolo 74)	L.	360.107.541.934
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 77)	»	164.375.783.783
<hr/>		
Residui passivi al 31 dicembre 1966	L.	524.483.325.717
<hr/> <hr/>		